



QUADERNO MATERNITA' E GENITORIALITA' PER L'AVVOCATURA

INDENNITÀ, ESENZIONI ED ALTRE MISURE A TUTELA
DELLA MATERNITÀ E DELLA GENITORIALITÀ

UNO STRUMENTO AGEVOLE PER INFORMAZIONI
A PORTATA DI MANO, ANZI DI CLICK

COMITATO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA





QUADERNO 1 2018

COMITATO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNA

AVV. ANTONELLA RIMONDI
AVV. MARTA TRICARICO
AVV. ANNALISA ATTI
AVV. MARINA CORONA
AVV. GABRIELE GARCEA
AVV. LAURA LO MUNNO
AVV. MARINELLA OLIVA
AVV. MARIO TURCO
AVV. MILLI VIRGILIO





LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Per effetto dell'introduzione, da parte della legge di bilancio 2018, del comma 5-bis nell'art. 420-ter c.p.p., dal 1° gennaio 2018 **lo stato di gravidanza deve ritenersi causa di legittimo impedimento assoluto.**

Il difensore potrà, **nei due mesi antecedenti la data (presunta) del parto e nei tre mesi successivi ad esso ottenere il rinvio dell'udienza fissata in tale periodo.**

In ambito civilistico le gravidanze delle avvocate vanno ad incidere sui calendari delle udienze con l'unica eccezione di quelle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente.

Pertanto, in tali limitate ipotesi, l'avvocata dovrà necessariamente farsi sostituire da qualche collega.

Il **comma 274-quinquies dell'unico articolo** aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ("Calendario del processo"), prescrivendo che:

«Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche

nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.** Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione».

Codice di procedura penale. In ambito penalistico la novità è stata collocata (dal **comma 274-sexies**) all'articolo 420-ter ("Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore") del codice di procedura penale che, dopo il comma 5, viene arricchito dal seguente:

«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».



I PROTOCOLLI

Collegandosi al sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, sezione "Osservatori", si possono consultare i protocolli aggiornati effettivamente in vigore. Allo stato, questi sono i testi degli articoli dei Protocolli di rilievo per questo Quaderno.

UDIENZE CIVILI

Tribunale Civile di Bologna (sottoscritto il 15 maggio 2014)

ART. 18 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ/PATERNITÀ E IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

A) Il Giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle donne avvocato e di segnalate necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

B) In ogni caso, sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze da parte delle donne avvocato:

- lo stato di gravidanza e la maternità durante i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto, periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, in particolare dal D.lgs. n. 151/2001, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse;

- l'allattamento nei sei mesi successivi alla data del parto;

- la paternità è riconosciuta quale legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze durante i 3 mesi successivi alla data del parto.

Trattandosi di una facoltà liberamente azionabile, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere proposta dagli aventi diritto con apposita istanza rivolta al giudice cui la causa è assegnata, almeno venti giorni prima dell'udienza, recante in allegato, a seconda dei casi, il certificato medico indicante la data presunta del parto ovvero il

certificato di nascita.

L'istanza e il conseguente provvedimento del giudice dovranno essere comunicati anche agli altri difensori. Il rinvio dovrà in ogni caso tenere conto degli eventuali interessi confliggenti indicati agli artt. 5 e 6 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze.

C) Nel periodo successivo ai tre mesi dopo la data del parto e sino al compimento del primo anno di età del bambino o della bambina, il Giudice - compatibilmente con le esigenze del ruolo, degli altri difensori e delle parti - dovrà tenere adeguatamente conto delle istanze di anticipazione o posticipazione dell'orario delle udienze presentate dalle madri e dai padri avvocati in considerazione della malattia ovvero di comprovate necessità dei figli.

D) Il Giudice e gli avvocati, nonché le Cancellerie, daranno per quanto possibile, la precedenza nello svolgimento nella trattazione delle cause ovvero delle attività di Cancelleria alle donne avvocato o tirocinanti che si trovino in stato di gravidanza, ovvero che adducano ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, sino al compimento del primo anno di età della stessa.

E) Le disposizioni di cui alla precedente lettera d) si applicano anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano eguali diritti di precedenza.

F) Sarà compito del Comitato pari opportunità dell'ordine degli Avvocati di Bologna istituire un servizio di "Sostituzioni in Udienza" finalizzato a rendere compatibili i tempi della professione con le esigenze personali e familiari garantendo, a un tempo, la piena realizzazione delle pari opportunità nello svolgimento della professione, il buon funzionamento della Giustizia, e l'effettivo diritto di difesa degli assistiti.



I PROTOCOLLI

Tribunale di Bologna sezione lavoro (sottoscritto il 3 dicembre 2015):

ART. 6 DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITA E IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA

1. Il giudice, nella gestione delle udienze, terra adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle Avvocatesse e di segnalate gravi necessita dei figli,

soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

2. Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attivita professionale delle Avvocatesse e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze, ove fissate alla stessa ora.

3. Le Cancellerie e gli Avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria daranno la precedenza all'Avvocatesse o alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.

4. Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli Avvocati che, per disabilita o condizioni di salute particolari, abbiano necessita di uguale attenzione.

Corte d'Appello di Bologna (sottoscritto il 6 ottobre 2016)

ART. 26 DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITA E IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA

A) Il Presidente, nel fissare le udienze, terra adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle donne avvocato e di segnalate necessita dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

B) In ogni caso, sono riconosciute quali cause di

legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze da parte delle donne avvocato:

1) lo stato di gravidanza e la maternita durante i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto, periodo corrispondente al congedo per maternita stabilito dalla legge, in particolare art. 16 D.lgs. n. 151/2001, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse;

2) l'allattamento nei sei mesi successivi alla data del parto;

3) la presenza di gravi complicanze della gravidanza e/o particolari patologie per il periodo anteriore a quello previsto dal citato art. 16 D.lgs. n. 151/2001.

La paternità è riconosciuta quale legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze durante i tre mesi successivi alla data del parto.

Trattandosi di una facoltà liberamente azionabile, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere proposta dagli aventi diritto con apposita istanza rivolta al giudice cui la causa è assegnata, almeno venti giorni prima dell'udienza, recante in allegato, a seconda dei casi, il certificato medico indicante la data presunta del parto ovvero il certificato di nascita; nei casi imprevedibili ed urgenti indicati al punto n. 3), l'istanza potrà essere presentata anche nell'immediatezza dell'udienza, allegando dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, da integrare nel termine di due giorni lavorativi con certificazione medica.

L'istanza e il conseguente provvedimento del giudice dovranno essere comunicati anche agli altri difensori. Il rinvio dovrà in ogni caso tenere conto degli eventuali interessi confliggenti indicati agli artt. 5 e 6 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze.

C) Nel periodo successivo ai tre mesi dopo la data del parto e sino al compimento dei primi tre anni di età, il Presidente - compatibilmente con le esigenze



I PROTOCOLLI

del ruolo, degli altri difensori e delle parti - dovrà tenere adeguatamente conto delle istanze di anticipazione o posticipazione dell'orario delle udienze presentate dalle madri e dai padri avvocati in considerazione della malattia ovvero di comprovate necessità dei figli.

D) Il Presidente e gli avvocati, nonché le Cancellerie, daranno la precedenza nello svolgimento nella trattazione delle cause ovvero delle attività di Cancelleria alle donne avvocato o tirocinanti che si trovino in stato di gravidanza o di puerperio, ovvero che adducano ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, sino al compimento del terzo anno di età della stessa.

E) Le disposizioni di cui alla precedente lettera d) si applicano anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano eguali diritti di precedenza.

UDIENZE PENALI

Tribunale Penale di Bologna (sottoscritto il 26 settembre 2017)

ART. 20 - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA, DEL PUERPERIO E DELLA GENITORIALITA'

20.1 Le parti firmatarie del presente protocollo, aderendo al "Protocollo d'intesa a tutela della maternità e della paternità nella organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all'esercizio della professione forense" sottoscritto a Milano in data 1° giugno 2011 e alla raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera in data 23 ottobre 2013:

concordano circa l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione

nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;

riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'esercizio delle suddette attività; affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità anche nell'ambito oggetto del presente protocollo;

intendono adottare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, condotte e atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e di puerperio, della condizione di maternità e di paternità, alla realizzazione della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e al pieno riconoscimento dei principi di parità tra i generi; si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della maternità, del puerperio e della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi nonché nell'esercizio della professione forense e, in particolare, a promuovere e a diffondere i principi sopra enunciati anche ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e di puerperio nonché delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza ovvero di trattazione del processo a orario specifico.

20.2 In ragione di quanto enunciato nel precedente paragrafo 20.1, il giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, a prescindere dalla sussistenza di specifiche patologie. A tale fine, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà

I PROTOCOLLI

presentare apposita istanza al presidente/giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita del/della figlio/a ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000.

20.3 Per il periodo anteriore a quello previsto dal citato art. 16 del d.lgs. n. 151/2001, all'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza. 20.4 Lo stato di allattamento è preso in considerazione dal giudice quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

Analogamente farà il giudice in caso di gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai loro primi tre anni di vita, qualora riferibili al genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio che ne abbia la cura prevalente e/o qualora non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza dei figli medesimi.

20.5 Ai fini di cui al precedente paragrafo 20.4 co. 1, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al presidente/giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000.

Ai fini di cui al precedente paragrafo 20.4 co. 2, il genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al presidente/giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la patologia del figlio e/o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 dalla quale risultino le gravi necessità del figlio e l'impossibilità di provvedere altrimenti all'assistenza del medesimo.

20.6 Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli e impegni professionali,



nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio si trovi in stato di gravidanza o di puerperio ovvero debba provvedere a gravi necessità dei figli come sopra documentate

20.7 Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, dovrà informare il proprio assistito circa le conseguenze ai sensi dell'art. 304 c.p.p. dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativa alla fase in cui si trova il procedimento.

20.8 Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza e, comunque, nei procedimenti che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali. 20.9 Le segreterie e le cancellerie nonché gli avvocati daranno la precedenza nell'accesso agli uffici e nel disbrigo delle relative attività alla donna avvocato/praticante legale in stato di gravidanza o che rappresenti ragioni di urgenza legate all'allattamento nonché al genitore avvocato/praticante legale che rappresenti urgenti necessità di cura della prole o altre gravi necessità dei figli.

ESONERO DAGLI OBBLIGHI FORMATIVI

In caso di **gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità**, è possibile chiedere l'esonero parziale dall'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CNF n. 6/2014 e ss. mm.

La richiesta, che può essere trasmessa all'Ordine con qualsiasi mezzo (e-mail, pec, istanza cartacea) può essere formulata - di regola - per una sola volta nel corso del triennio, con efficacia limitata al periodo di durata dell'impedimento (tendenzialmente non oltre un anno). In caso di gravidanza a rischio, documentata da certificato medico, la sospensione dall'obbligo formativo può essere concessa sia per il periodo di gravidanza che per il primo periodo di maternità.

In caso di padre avvocato, la richiesta deve essere adeguatamente motivata e non è accolta qualora la madre - avvocatessa anch'ella - usufruisca già dell'esonero.

In ogni caso l'Ordine ha un potere discrezionale nella valutazione delle istanze ricevute, che devono essere adeguatamente documentate.

L'esonero vale dal momento della richiesta e non agisce retroattivamente. Esso riguarda un numero di crediti proporzionale ai mesi coperti dalla richiesta.

Con **Circolare** attuativa, interpretativa e integrativa del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale forense, approvata dal Consiglio **dell'Ordine di Bologna** nell'adunanza **dell'11 luglio 2017 all'art 8** è altresì prevista l'esenzione:

- Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata e in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato e altra riduzione, sempre pari alla metà dei crediti annuali da conseguire, per l'anno successivo a quello del parto.

- Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alle riduzioni concesse alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato e altra riduzione, sempre pari alla metà dei crediti annuali da conseguire, per l'anno successivo a quello del parto.

- Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) e altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero parziale.

- Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogo rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

- Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

INDENNITA' DI MATERNITA'

CASSA FORENSE riconosce un'indennità in caso di eventi riferiti alla maternità, sia nel caso di nascita di un figlio, sia in caso di aborto (avvenuto fra il 61° giorno e la 26a settimana), sia in ipotesi di adozione o affidamento.

BENEFICIARI: Possono beneficiare di tale istituto tutte le iscritte alla Cassa con decorrenza anteriore rispettivamente alla data del parto, dell'aborto, o dell'ingresso del minore nella casa materna.

Le richiedenti non devono avere diritto ad altra indennità erogata da altra struttura di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole).

MISURA DEL CONTRIBUTO: L'indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento:

In ogni caso:

- l'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto;
- l'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra.

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%, fatta eccezione dei casi ove è previsto l'esonero della ritenuta stessa) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

DOMANDA: La domanda può essere inoltrata, con gli allegati indicati sul sito della Cassa, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26ma settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto, o dalla data dell'aborto o dalla data di ingresso del minore nella casa materna:

- a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it);
- in via telematica, collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale - istanze on line.

PRECISAZIONE

L'indennità di maternità, prevista dal comma 1 dell'articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs n. 80/2015 (id est, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa) **spetta al padre libero professionista**, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo al padre.

In caso di **ABORTO** spontaneo o terapeutico l'indennità erogata è pari all'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto, prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento.

- L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'aborto.
- L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra.

L'indennità viene corrisposta in **UNICA SOLUZIONE**, applicando la ritenuta d'acconto del 20% (fatta eccezione per i casi in cui è previsto l'esonero della ritenuta stessa) pari ad una mensilità.

ESONERO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

L'art. 10 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012 attribuisce, a tutti gli iscritti alla Cassa la facoltà, a determinate condizioni, di essere esonerati dal pagamento dei contributi minimi previsti per un determinato anno solare, fermo restando il riconoscimento dell'intero anno ai fini previdenziali.

COME FUNZIONA

Il numero massimo di esoneri dal versamento dei contributi minimi è fissato in 3 eventi, di cui 1 solo per malattia e 2 per maternità/adozione, o, in alternativa, 3 per maternità/adozione. La seconda richiesta di esonero per maternità/adozione può essere presentata solo dalla professionista la cui iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

- L'istanza, per l'esonero dalla contribuzione minima, deve essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi ordinari, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno. - I contributi minimi che siano già stati versati alla data di presentazione della domanda, verranno conteggiati a credito per l'anno successivo e quindi decurtati dai contributi minimi dovuti per l'anno a venire. Laddove, alla data di presentazione della domanda, i contributi minimi non siano stati versati totalmente, è consentito omettere il pagamento del MAV non ancora pagato, mentre per quelli già pagati andranno conteggiati a credito sui contributi minimi dovuti per l'anno successivo. 2018.

L'istanza va presentata solo per via telematica, utilizzando l'apposita procedura, effettuando l'accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.

L'esonero riguarda solo i contributi minimi dell'anno mentre resta l'obbligo dei versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod. 5.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le casistiche per cui è concesso l'esonero sono quelle previste nel 7° comma dell'art. 21 della L. 247/2012 e precisamente:

- avvocata in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
- avvocata in caso di adozione e nei primi due anni dall'entrata in famiglia del bambino;
- avvocato vedovo o separato affidatario in modo esclusivo della prole;
- avvocato affetto da malattia che ne abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- avvocato/a che svolga comprovata e continuativa attività di assistenza per il coniuge o congiunti prossimi affetti da malattia da cui derivi totale mancanza di autosufficienza.

Sulla richiesta di esonero delibera la Giunta Esecutiva della Cassa Forense.

Si precisa che l'esonero può essere chiesto, **per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti** dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012. Per la sola ipotesi di maternità/adozione l'esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, **entro e non oltre il 30 settembre**, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: "Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine". Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l'esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

BANDI DI ASSISTENZA DI CASSA FORENSE

PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

La Cassa Forense, conformemente al proprio Regolamento di assistenza e con particolare attenzione alla tutela della genitorialità, ha indetto nel 2017 e nel 2018 alcuni bandi che prevedevano la concessione di diversi contributi e bonus. Si invitano i Colleghi e le Colleghe a consultare il sito della Cassa Forense periodicamente, per avere precise informazioni sui futuri bandi.

<http://servizi.cassaforense.it/cfor/welfare/areaFamiglia.cfm>

SI SEGNALANO IN SCADENZA

- Bando n. 1/2018 per erogazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **30 novembre 2018**
- Bando n. 2/2018 per erogazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti (art. 6 lett. d), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **30 novembre 2018**
- Bando n. 8/2018 per l'assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne (art. 14 lett. a7), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **30 novembre 2018**
- Bando n. 3/2018 per l'assegnazione di contributi per figli nati/adottati/affidati nell'anno 2018 (art. 6 lett. e), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **16 gennaio 2019**
- Bando n. 7/2018 per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **16 gennaio 2019**
- Bando n. 9/2018 per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **16 gennaio 2019**
- Bando n. 10/2018 per l'assegnazione di borse di studio per l'acquisizione di specifiche competenze professionali (art. 14 lett. b3), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **16 gennaio 2019**
- Bando n. 12/2018 per l'assegnazione di contributi per la concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di prima casa o studio professionale (art. 14 lett. a5), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **16 gennaio 2019**
- Bando n. 12/2018 per l'assegnazione di contributi per la concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di prima casa o studio professionale (art. 14 lett. a5), con termine di scadenza per l'invio della domanda al **16 gennaio 2019**